

REGIONE CAMPANIA - AGC Ormel - Napoli - **Avviso corsi triennali integrati sperimentali 05-06.**

#### **Quadro normativo**

- legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- legge 28 marzo 2003, n. 53;
- legge 17 maggio 1999, n. 144, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;
- D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione;
- DGR n. 2385, del 25 luglio 2003;
- Intesa stipulata tra Regione, MIUR e MLPS il 31 luglio 2003, prevista dall'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- DGR n. 2744, del 18 settembre 2003;
- Accordo tra MIUR, MLPS e Regioni, province autonome, sancito in Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi di base minimi nazionali,
- Accordo tra Miur, MLPS e Regioni, province autonome, sancito in Conferenza unificata il 28 ottobre 2004 sul riconoscimento dei crediti.

#### **Art. 1**

##### **Obiettivi dell'avviso**

1. Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione delle candidature per l'offerta di corsi triennali integrati sperimentali di istruzione e formazione professionale da realizzare in istituti professionali o tecnici o d'arte. I criteri di realizzazione, i titoli di studio e le qualifiche conseguite al termine del corso triennale sono indicati negli art. 2 e 3 dell'intesa tra Regione, MIUR e MLPS del 31 luglio 2003.

2. Il corso ha un monte ore annuale per gli studenti pari al corso curricolare di un indirizzo scolastico dell'istituto proponente. Le attività di formazione professionale sono inserite nel monte ore annuale, utilizzando, nel rispetto delle procedure che regolano la programmazione didattico-educativa, gli istituti dell'autonomia previsti dal DPR 8 marzo 1999 n. 275 (in particolare art.8 comma 5) e dal DM 26 giugno 2000 n.234. La quota delle attività di formazione professionale è quindi pari al 15% del monte orario complessivo, e può anche essere distribuita diversamente nei tre anni in considerazione degli esiti del corso. Le attività didattiche sono svolte dai docenti dell'istituto, tranne le attività di formazione professionale, che sono svolte dal personale dell'ente con il quale l'istituto intende realizzare il corso.

3. Il corso prevede:

- l'organizzazione di servizi di supporto alla persona (accoglienza, orientamento, sostegno psicopedagogico, bilancio di competenze) e azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti. Per queste attività, anche in co-docenza, è previsto un ulteriore 15% del monte ore annuale, svolto dal personale dell'ente

- la funzione di tutor degli alunni.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari dei corsi sperimentali.**

1. I destinatari del corso sperimentale sono alunni iscritti agli istituti tecnici, professionali e d'arte che scelgono di frequentarlo. Il numero minimo di iscritti necessario per attivare il corso è stabilito dalla normativa statale.

### **Art. 3**

#### **Soggetti ammessi**

1. La domanda può essere presentata da un istituto professionale, o tecnico, o d'arte. Per realizzare il corso l'istituto trova l'accordo con un ente di formazione professionale pubblico o privato. La gestione del progetto fa capo all'Istituto.

2. L'ente di formazione professionale deve essere in regola con le procedure di accreditamento, ovvero deve aver superato positivamente la fase documentale secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 3927 del 27 agosto 2002, pubblicato sul BURC del 9 settembre 2002 o secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento approvato con DGR n. 808 del 10 giugno 2004, pubblicato sul BURC n. 33 del 12 luglio 2004. Se l'ente non supera la fase di audit, l'istituto scolastico individua un nuovo ente e richiede la sostituzione per l'anno successivo. L'ente, oltre ad essere accreditato per la formazione iniziale, deve anche essere in grado, per disponibilità di risorse umane e strutturali, di consentire l'eventuale prosecuzione nel percorso di formazione professionale.

3. Per la realizzazione del progetto l'istituto può stipulare accordi di rete con altri istituti o scuole medie o convenzioni con enti o associazioni che operano nel territorio.

### **Art. 4**

#### **Contenuti delle domande**

1. La candidatura è presentata utilizzando il formulario allegato in cui sono indicati per ogni progetto:

a) le linee generali del corso triennale, i servizi di supporto alla persona, le azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti, le metodologie adottate

b) la qualifica di formazione professionale conseguibile alla fine del percorso triennale, che deve essere corrispondente almeno al 2° livello della struttura dei livelli di cui alla decisione 85/368/CEE, essere coerente con il piano territoriale di coordinamento provinciale e le caratteristiche dell'istituto

c) le risorse umane, strumentali, strutturali dell'ente, le esperienze maturate, le relazioni con le imprese e il sistema produttivo che dimostrino la sua capacità di

a. attuare i servizi di accoglienza, tutoraggio, orientamento, sostegno psicopedagogico per un'utenza differenziata

b. realizzare la qualifica indicata

c. realizzare gli stage e le visite aziendali

d) le esperienze dell'istituto in progetti integrati, e/o sulla dispersione scolastica, e/o rivolti ad utenza esterna

e) eventuali accordi di rete con scuole o convenzioni con altri enti e associazioni con l'indicazione del loro contributo al progetto.

2. L'istituto può candidarsi per realizzare un solo progetto. Per favorire la diffusione territoriale dei corsi, solo l'istituto con sezioni staccate o sedi coordinate può candidarsi per due progetti, purché siano realizzati in comuni distinti.

3. L'istituto deve inoltre, presentare una lettera di impegni, sottoscritta anche dal responsabile dell'ente, in cui sono indicate le condizioni dell'integrazione:

- sede di svolgimento delle attività

- costituzione del gruppo di pilotaggio con rappresentanti dell'istituto e dell'ente

- progettazione didattica congiunta per moduli e per Unità Formative Capitalizzabili

- specifici interventi didattici per garantire il passaggio dei ragazzi che lo chiedono ai corsi ordinari dell'istituto o della formazione professionale

- realizzazione di azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti

- sottoscrizione, prima dell'atto di concessione, di una convenzione che regoli i rapporti reciproci.

**Art. 5****Condizioni per l'ammissibilità**

1. Per essere ammesso alla valutazione la domanda deve essere:
  - a) presentata da un istituto professionale o tecnico o d'arte, in accordo con un ente di formazione professionale pubblico o privato, accreditato come indicato nell'art. 3;
  - b) pervenuta entro la data di scadenza indicata all'art. 6;
  - c) formulata utilizzando l'allegato 1,
  - d) sottoscritta dal dirigente scolastico dell'istituto
  - e) corredata dalla lettera di impegni di cui all'art.4, sottoscritta dai rappresentanti legali dell'istituto e dell'ente:
  - f) conforme a quanto indicato all'art.4 comma 2.

**Art. 6****Procedure e termini per la presentazione di candidature**

1. La domanda deve essere presentata entro le 13 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC in un plico su cui, oltre a mittente, indirizzo, numero di telefono e fax, deve essere apposta la dicitura: "Avviso pubblico regionale sperimentazione percorsi integrati di formazione e istruzione professionale". Nel plico deve essere inserita la copia della domanda su supporto informatico.

3. Il plico deve essere consegnato a mano, presso il Protocollo Generale dell'Amministrazione provinciale competente, che rilascia ricevuta, ai seguenti indirizzi:

Avellino Assessorato Pubblica Istruzione Piazza Libertà - 83100

Benevento Assessorato alla Cultura e Formazione Rocca dei Rettori - 82100

Caserta Assessorato Pubblica Istruzione Via Don Bosco, Palazzo Cesaro - 81100

Napoli Assessorato Politiche Scolastiche Piazza Matteotti - 80133

Salerno Assessorato alla Scuola Via Roma, 104, Palazzo Sant'Agostino - 84121

**Art. 7****Modalità e criteri per la valutazione delle domande**

1. Il Servizio competente dell'Amministrazione provinciale accerta preventivamente l'ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni indicate nell'art. 5, entro 10 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.

2. Entro i successivi 20 giorni, le domande sono valutate da un nucleo costituito da ciascuna Amministrazione provinciale, cui partecipa anche un rappresentante dell'Assessorato Regionale all'istruzione e formazione e un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. In caso di ritardo la Regione si riserva di avocare le procedure di valutazione.

3. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:

linee generali del corso triennale, servizi di supporto alla persona, azioni di sostegno e potenziamento degli apprendimenti, metodologie adottate	fino a 20 punti
qualifica professionale	fino a 20 punti
risorse, esperienze, relazioni dell'ente con le imprese e il sistema produttivo che dimostrino la sua capacità di realizzare gli interventi previsti	fino a 20 punti
esperienze dell'istituto in progetti integrati o sulla dispersione o rivolti ad utenza esterna	fino a 20 punti
accordi di rete per la realizzazione del progetto con altri istituti o scuole medie o enti operanti sul territorio	fino a 20 punti

4. Il Servizio competente di ciascuna Amministrazione provinciale approva la graduatoria degli istituti ammessi al finanziamento. L'istituto che non ha ottenuto almeno 60 punti non è inserito nella graduatoria.

#### **Art. 8**

##### **Risorse finanziarie e limiti di spesa**

1. I progetti sono finanziati con i fondi a tal fine assegnati alla Regione Campania dal MIUR e dal Ministero del Lavoro, che saranno ripartiti tra le province e resi pubblici con successivo avviso. Il costo massimo ammissibile per ogni corso è di 50 Euro per ora di corso.

2. L'istituto presenta il piano finanziario insieme al progetto esecutivo di cui all'art. 9. L'erogazione delle risorse al soggetto gestore avverrà sulla base delle spese rendicontate purché ammissibili.

3. Qualora fra gli iscritti siano presenti alunni disabili, sono ammissibili eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione di percorsi personalizzati, presentati dall'istituto secondo le indicazioni specifiche della Regione.

#### **Art. 9**

##### **Programmazione territoriale**

1. Gli istituti ammessi al finanziamento presentano entro il 1 giugno i progetti esecutivi del 1° anno del corso, elaborati congiuntamente con l'ente, in coerenza con le linee guida che saranno predisposte dall'Assessorato regionale.

2. L'amministrazione provinciale, entro la data stabilita per l'inizio delle lezioni, previa verifica di coerenza con le linee guida, finanzia i progetti esecutivi, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'amministrazione provinciale può distribuire le risorse assegnate dalla Regione tra gli ambiti funzionali o equivalenti ripartizioni del territorio provinciale ai fini della programmazione dei servizi di istruzione e formazione. In tal caso la graduatoria provinciale viene articolata per gli stessi territori in base ai comuni sedi dei corsi.

#### **Art. 10**

##### **Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato.**

1. Per la realizzazione del progetto il dirigente scolastico dell'Istituto ammesso a finanziamento sottoscrive l'atto di concessione del servizio provinciale competente. L'istituto rispetta la normativa regionale per la gestione e rendicontazione, secondo la modulistica indicata dalla regione e fornisce i dati richiesti dalla regione per il monitoraggio fisico e finanziario.

#### **Art. 11**

##### **Tutela della privacy**

1. I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/03.

Per chiarimenti sui contenuti dell'avviso telefonare al n. 081/7966510.